



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

In composizione monocratica

Prima Sezione Civile

Il dott. Luca Martinat ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa iscritta di cui al **Rg. n. 18264/2014**
promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Furno;

RICORRENTE

Contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino

CONVENUTO

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento di diniego della concessione del visto per il
ricongiungimento familiare del figlio a carico Amine Damir emesso dal Consolato
Generale d'Italia, Ufficio di Casablanca, in data 28.01.2013.

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di diniego della
concessione del visto per il ricongiungimento familiare del figlio a carico **[REDACTED]**
(dimorante in Marocco) emesso dal Consolato Generale d'Italia, Ufficio di Casablanca, in



data 28.01.2013 esponendo: 1) di essere cittadino italiano residente in Italia; 2) che suo figlio [REDACTED] (di cittadinanza marocchina, nato nel 1985 e residente in Marocco) era a suo carico; 3) che [REDACTED] aveva presentato al Consolato d'Italia di Casablanca richiesta di visto per ricongiungimento familiare; 4) che il Consolato aveva rigettato la richiesta non ritenendo sussistenti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 30/2007 (in particolare quello di cui all'art. 2, comma 1, let. b non avendo ritenuto provato il mantenimento del figlio da parte del padre); 4) che il rigetto della richiesta doveva ritenersi illegittimo in quanto il figlio era a tutto gli effetti a suo carico; 5) che in ogni caso non era compito del Consolato valutare se fosse esistente il mantenimento del figlio, essendo di sua spettanza la sola valutazione del rapporto di parentela al fine del rilascio di un visto d'ingresso di breve durata in Italia, ove una volta giunto [REDACTED] avrebbe dovuto presentare l'istanza di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare alle Autorità nazionali, uniche deputate a verificare l'esistenza del mantenimento a carico del padre.

A tal riguardo il Tribunale osserva che *"il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal. d.lg. 6 febbraio 2007 n. 30, che ha recepito la direttiva 2004/38/Ce"* e che il riconoscimento del diritto presupponeva la prova, secondo la versione originaria del D.Lgs. n. 30/2007, *"di specifiche condizioni (quali una seria infermità, l'essere a carico del cittadino italiano) di cui è necessario dimostrare l'esistenza"* (Cassazione civile, sez. VI, 17/12/2010, n. 25661), prova che doveva essere valutata dagli Uffici consolari.

A seguito, tuttavia, della novella apportata dalla legge n. 129/2011 al D.Lgs. n. 30/2007 (novella che ha semplificato il regime dei visti per i familiari di cittadini comunitari), il Ministero convenuto con messaggio del 6.8.2013 (peraltro successivo al provvedimento impugnato) ha statuito che *"la principale innovazione intervenuta è quindi la rimozione del visto quale condizione per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini UE. Di conseguenza, codesti Uffici Visti non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali (tipo D) per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre i 90 giorni), ai cittadini stranieri, familiari di cittadini UE, come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 30/2007 , che accompagnano o raggiungono il cittadino UE, vale a dire: a) al coniuge; b) al partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro; c) ai discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge"*



o partner di cui alla lettera b); d) agli ascendenti diretti a carico e a quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

A favore degli stessi, verificato il vincolo di parentela/coniugio con il cittadino UE, potrà invece essere rilasciato un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli.... Costoro potranno quindi recarsi direttamente in Italia ed avanzare un'eventuale richiesta di lungo soggiorno (oltre i 90 giorni) direttamente alle Questure e ai Comuni, titolati a valutare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti normativi, relativamente al soggiorno e all'iscrizione anagrafica... Verrà quindi meno per queste categorie di utenze la disamina, in particolare, della questione dei "carico familiare" e delle "unioni registrate in un altro Stato", annose questioni che hanno reso sempre difficoltosa l'attività di codeste Sedi e che ora, per il rilascio di un visto di tipo C per turismo, non rivestono più particolare rilevanza, essendo demandate alle competenti amministrazioni in territorio nazionale l'accertamento della sussistenza delle condizioni e requisiti per il diritto ad un lungo soggiorno del familiare UE in argomento".

Alla luce di quanto precede, di conseguenza, il Consolato Generale di Casablanca non avrebbe dovuto valutare l'esistenza o meno del requisito dell'essere [REDACTED] familiare a carico del padre per il rilascio del visto di ingresso in Italia a favore dello stesso, ma soltanto verificare il rapporto di parentela (nella fattispecie manifestamente esistente) e quindi concedere un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli, spettando infatti alle amministrazioni nazionali (ovvero a quelle aventi sede in Italia) e non alle rappresentanze consolari all'estero la valutazione sul requisito del familiare a carico e quindi sulla concessione del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Alla luce di quanto precede, di conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere considerato illegittimo, con conseguente annullamento dello stesso e ordine al Ministero degli Affari Esteri di concedere a [REDACTED] un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli, atteso che non spetta più all'Autorità consolare, dopo la novella del 2011 come interpretata dal messaggio del 6.8.2013 del Ministero convenuto, valutare la sussistenza del requisito del familiare a carico per la concessione del visto d'ingresso del familiare di cittadino comunitario, essendo suo compito la mera valutazione del rapporto di parentela al fine della concessione di un visto per motivi turistici.



Le spese di lite del presente giudizio vanno invece compensate in considerazione del fatto che la circolare interpretativa del Ministero è intervenuta successivamente al provvedimento impugnato (ed infatti ██████ in conformità alla vecchia prassi amministrativa, aveva domandato un visto di ingresso per lungo soggiorno per ricongiungimento familiare e non un visto di ingresso per motivi turistici fondato sull'esistenza del legame familiare con cittadino comunitario), sicché la novità della questione giuridica esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (per quanto la legge fosse di per sé applicabile anche prima della circolare, che ha effetti e portata solo esplicativi ma non innovativi rispetto al contenuto preesistente della legge).

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa,
nel contraddittorio delle parti,

Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
Annulla il provvedimento impugnato.

Ordina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di concedere a ██████ (nato in Marocco il 13.10.1985) un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli.

Compensa le spese.
Si comunichi.

Torino, 24.10.2014.

Il Giudice
Luca Martinat

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ed0

